

**AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

Il giorno 06 GIU. 2019 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

dr. Armando Mancini, nominato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 119 del 29/02/2016 acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore dell'U.O.C. di Ingegneria Clinica - HTA, Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele.

N. 719

OGGETTO: Gara di appalto per affidamento della gestione della manutenzione per cinque anni delle apparecchiature biomedicali delle quattro ASL Abruzzesi (lotto n. 3 ASL di Pescara) - Recepimento Sentenza Consiglio di Stato n. 02933/2019 del 7 maggio 2019, aggiudicazione e stipula contratto – Deliberazione n. 382 del 22.03.2019 Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

- Letta e condivisa l'allegata relazione del Direttore dell'U.O.C. di Ingegneria Clinica - HTA, Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Visto il D.lgs n. 502 del 1992 e ss.mm.ii.;
- Visto l'Atto Aziendale;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

- 1 **DI PRENDERE ATTO** della sentenza resa dal Consiglio di Stato in data 7 maggio 2019 n. 02933/2019 Reg. Prov. Coll. – n. 00516/2019 Reg. Ric. che, respingendo il ricorso in appello proposto dell'operatore economico risultante non aggiudicatario, ha confermato la sentenza di primo grado appellata ribadendo l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico RTI Siemens – HC – Marifarma F.M.;
- 2 **DI DARE ATTO**, per l'effetto, dell'aggiudicazione effettuata da parte della ASL di Lanciano – Vasto – Chieti, giusta deliberazione n. 417 del 28.03.2018, quale stazione appaltante capofila, della *“Gara di Appalto in unione di acquisto in ambito regionale per l'affidamento del servizio di gestione per cinque anni della manutenzione delle apparecchiature biomedicali delle quattro AA.SS.LL. Abruzzesi”* giusta con deliberazione n. 417 del 28.03.2018 dei quattro lotti di Gara, tra cui il Lotto 3 relativo alla ASL di Pescara affidato all'operatore economico RTI Siemens – HC – Marifarma F.M.;
- 3 **DI RECEPIRE** la suddetta deliberazione e la connessa documentazione di offerta e di aggiudicazione del Lotto 3 trasmessa a quest'Azienda e necessaria per la stipula del contratto relativo;
- 4 **DI CONFERMARE** quanto disposto in precedenza con deliberazione della ASL di Pescara n. 382 del 22.03.2019 stralciando l'addendum allo schema di contratto predisposto in quanto superato dal giudicato del Consiglio di Stato de quo;
- 5 **DI APPROVARE** il nuovo schema di contratto in allegato, stralciato dell'addendum precedentemente predisposto, in quanto superato dal giudicato del Consiglio di Stato de quo;
- 6 **DI CONFERIRE MANDATO** all'U.O.C. Ingegneria Clinica per la stipula del contratto con decorrenza dal 03.06.2019 quindi in tempo utile per l'avvio dell'esecuzione del contratto tenuta presente la prossima scadenza dei servizi di pari oggetto in essere;
- 7 **DI PRENDERE ATTO** che il lotto n.3 di gara, relativo ad un affidamento quinquennale e basato sulla consistenza del parco tecnologico al 2015, è stato aggiudicato per un importo pari a € 13.226.096,34 oltre IVA 22%;

- 8 **DI CONFERMARE** il quadro tecnico economico relativamente al lotto n.3 di gara, a seguito di aggiudicazione, per un importo complessivo di € 19.685.750,04 giusta D.D.G. nr. 382/19;
- 9 **DI IMPUTARE** sui bilanci 2019-2024, alla voce di conto 07.03.03.01.01.03 una spesa presunta, come derivante dal citato Q.T.E., comprensiva di iva pari a:

a. Anno 2019 giu. – dic.	€ 2.296.670,84
b. Anno 2020 gen. – dic.	€ 3.937.150,01
c. Anno 2021 gen. – dic.	€ 3.937.150,01
d. Anno 2022 gen. – dic.	€ 3.937.150,01
e. Anno 2023 gen. – dic.	€ 3.937.150,01
f. Anno 2024 gen. – mag.	€ 1.640.479,17

e che tale valore economico sarà aggiornato, giusta previsione del capitolato di gara, con apposito provvedimento del direttore della U.O.C. Ingegneria Clinica – HTA successivo all'avvio del contratto sulla base degli elenchi allegati alla stipula, e con successivi provvedimenti dirigenziali in base alle revisioni periodiche della consistenza tecnologica e del relativo canone per sopraggiunti acquisti e/o dismissioni di apparecchiature nel corso dell'esecuzione del contratto;

10. **DI CONFERMARE** quale D.E.C. (Direttore Esecuzione del Contratto) l'ing. Dario Rinaldi Collaboratore Tecnico Professionale in servizio presso l'U.O.C. di Ingegneria Clinica - HTA;
11. **DI CONFERMARE** quale R.U.P. il Direttore della stessa U.O.C. individuato nell'ing. Vincenzo Lo Mele;
12. **DI CONFERIRE** al presente atto immediata esecutività e di dare mandato agli UOC Affari Generali e Legali per la pubblicazione sull'albo pretorio on line.

Il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica - HTA, Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele, formula la seguente proposta:

PREMESSO CHE:

- la ASL di Lanciano – Vasto – Chieti, quale Stazione Appaltante ed Ente capofila, ha indetto giusta deliberazione n. 55 del 14/01/2016 una “Gara di Appalto in unione di acquisto in ambito regionale per l'affidamento del servizio di gestione per cinque anni della manutenzione delle apparecchiature biomedicali delle quattro AA.SS.LL. Abruzzesi” mediante procedura aperta;
- la ASL di Pescara ha fatto parte dell'unione di acquisto di cui sopra essendo la gara distinta in lotti separati per le quattro aziende sanitarie;
- la ASL di Lanciano – Vasto – Chieti con deliberazione n. 417 del 28/3/18 ha provveduto ad aggiudicare in via definitiva i quattro lotti di gara ai patti e condizioni di cui al bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico nonché alle condizioni tecniche ed economiche derivanti dalle offerte formulate;
- nella fattispecie il lotto n. 3 relativo alla ASL di Pescara è stato aggiudicato all'operatore economico in RTI Siemens – HC – Marifarma F.M. registrato sul portale ANAC con CIG 6563883F97 ASL Chieti, successivamente perfezionato col CIG 7920276285 derivato ASL Pescara;
- la deliberazione di aggiudicazione è stata oggetto di ricorso giudiziale da parte degli operatori economici non aggiudicatari in merito al quale è intervenuta la sentenza di primo grado del Tar Abruzzo Sez. staccata Pescara – Chieti n. 364 del 11/12/2018 confermata dall'Ecc.mo Consiglio di Stato con sentenza n. 02933/2019 Reg. Prov. Coll. – N. 00516/2019 Reg. Ric. del 7 maggio 2019;

CONSIDERATO CHE:

- l'U.O.C. di Ingegneria Clinica di quest'Azienda, per quanto di competenza, dovrà predisporre i documenti necessari alla stipula richiedendo al RTI aggiudicatario la documentazione prevista dal Codice degli Appalti e dal capitolato di gara in relazione al Lotto n.3, tra cui la cauzione definitiva e la certificazione antimafia, dando atto che la Stazione Appaltante ha comunicato di svolgere le verifiche di legge in merito alla sussistenza dei requisiti a contrarre con la P.A. dell'aggiudicatario, in considerazione del tempo trascorso dall'aggiudicazione;
- l'U.O.C. di Ingegneria Clinica dovrà predisporre gli elenchi del censimento delle apparecchiature elettromedicali da allegare al contratto, giusta previsione del capitolato di gara rimandando l'adeguamento economico e quindi la prima revisione del canone nei mesi successivi all'avvio del contratto con verifica della consistenza del parco tecnologico da mantenere;

- il Servizio di Prevenzione e Protezione Sicurezza Interna ha predisposto il D.U.V.R.I., prot. 0033889/19 del 18/03/2019, da annettere ai documenti di stipula;

RILEVATO CHE con delibera n. 382 del 22 marzo 2019 si è disposto:

- di prendere atto dell'aggiudicazione effettuata da parte della ASL di Lanciano – Vasto – Chieti, quale stazione appaltante capofila, della “Gara di Appalto in unione di acquisto in ambito regionale per l'affidamento del servizio di gestione per cinque anni della manutenzione delle apparecchiature biomedicali delle quattro AA.SS.LL. Abruzzesi” giusta con deliberazione n. 417 del 28.3.18 dei quattro lotti di Gara, tra cui il Lotto 3 relativo alla ASL di Pescara affidato all'operatore economico RTI Siemens – HC – Marifarma F.M.;
- di recepire la suddetta deliberazione e la connessa documentazione di offerta e di aggiudicazione del Lotto 3 trasmessa a quest'Azienda e necessaria per la stipula del contratto relativo;

ATTESO CHE l'aggiudicazione di gara, per un quinquennio, era basata sulla consistenza del parco tecnologico al 2015 e riporta un valore economico pari a € 13.226.096,339 oltre Iva al 22%; tale valore economico sarà aggiornato, giusta previsione negli atti di gara, con apposito provvedimento del direttore della U.O.C. Ing. Clinica – HTA, nei primi mesi seguenti all'avvio del contratto sulla base degli elenchi allegati alla stipula, e con successivi provvedimenti di variazione in base alle revisioni periodiche della consistenza tecnologica e del relativo canone per sopraggiunti acquisti e/o dismissioni di apparecchiature nel corso dell'esecuzione del contratto;

CONSIDERATO CHE, in esecuzione della medesima deliberazione n. 382/2019, si è disposto di demandare all'U.O.C. Ingegneria Clinica gli adempimenti sottesi alla stipula e susseguente esecuzione del contratto di fornitura tenuta presente la prossima scadenza dei servizi per la gestione della manutenzione delle apparecchiature biomedicali;

RILEVATO CHE il contratto di fornitura “de quo”, mai sottoscritto dalla Ditta aggiudicataria, prevedeva la presenza di un Addendum recante una condizione risolutiva in caso di esito sfavorevole del giudizio, nei confronti della R.T.I. Siemens Healthcare S.r.l., promosso da altro operatore economico, risultante non aggiudicatario, dinanzi al Consiglio di Stato e comportante, in caso di soccombenza, la eventuale risoluzione del contratto con esplicita rinuncia a successive azioni e/o eccezioni a titolo risarcitorio;

ATTESO CHE con sentenza n. 02933/2019 Reg. Prov. Coll. – N. 00516/2019 Reg. Ric. del 7 maggio 2019, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull'appello, ha respinto il ricorso dell'operatore economico risultante non aggiudicatario ed ha confermato la sentenza di primo grado appellata con relativa reiezione dei ricorsi di primo grado riuniti con detta sentenza;

2/5




CONSIDERATO CHE il capitolato tecnico di gara prevede che : “Ogni Azienda Sanitaria contraente, all’atto della stipula del contratto, dovrà nominare un Referente Tecnico, coincidente con il DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) che dovrà essere scelto all’interno dell’Ingegneria Clinica, se esistente, altrimenti all’interno dell’Ufficio Tecnico della ASL e che sarà responsabile del controllo della corretta esecuzione dei servizi”;

VISTA la dotazione organica dell’U.O.C. Ingegneria Clinica la funzione di D.E.C. potrà essere svolta dall’ing. Dario Rinaldi nelle forme e nelle modalità di Legge mentre le funzioni di R.U.P. potranno essere svolte dal Direttore della stessa U.O.C. ing. Vincenzo Lo Mele;

RAVVISATA la necessità di procedere alla stipula del contratto per quanto di pertinenza di quest’Azienda (afferente al lotto n. 3 della gara) con l’operatore economico aggiudicatario, così come individuato al termine della procedura di gara, al fine di avviare l’attivazione dei servizi previsti, stralciando dal contratto stesso l’addendum in quanto superato dalla recente Sentenza del Consiglio di Stato n. 02933/2019 Reg. Prov. Coll. – N. 00516/2019 Reg. Ric. Del 7 maggio 2019

PROPONE

- 1 **DI PRENDERE ATTO** della sentenza resa dal Consiglio di Stato in data 7 maggio 2019 n. 02933/2019 Reg. Prov. Coll. – n. 00516/2019 Reg. Ric. che, respingendo il ricorso in appello proposto dell’operatore economico risultante non aggiudicatario, ha confermato la sentenza di primo grado appellata ribadendo l’aggiudicazione in favore dell’operatore economico RTI Siemens – HC – Marifarma F.M.;
- 2 **DI DARE ATTO**, per l’effetto, dell’aggiudicazione effettuata da parte della ASL di Lanciano – Vasto – Chieti, quale stazione appaltante capofila, della “*Gara di Appalto in unione di acquisto in ambito regionale per l’affidamento del servizio di gestione per cinque anni della manutenzione delle apparecchiature biomedicali delle quattro AA.SS.LL. Abruzzesi*” giusta con deliberazione n. 417 del 28.3.18 dei quattro lotti di Gara, tra cui il Lotto 3 relativo alla ASL di Pescara affidato all’operatore economico RTI Siemens – HC – Marifarma F.M.;
- 3 **DI RECEPIRE** la suddetta deliberazione e la connessa documentazione di offerta e di aggiudicazione del Lotto 3 trasmessa a quest’Azienda e necessaria per la stipula del contratto relativo;
- 4 **DI PRENDERE ATTO** che con sentenza n. 02933/2019 Reg. Prov. Coll. – N. 00516/2019 Reg. Ric. del 7 maggio 2019, il Consiglio di Stato, definitivamente pronunciando sull’appello, ha respinto il ricorso dell’operatore economico risultante non aggiudicatario ed ha confermato la sentenza di primo grado.



sentenza di primo grado appellata con relativa reiezione dei ricorsi di primo grado riuniti con detta sentenza;

- 5 **DI APPROVARE** il nuovo schema di contratto in allegato, stralciato dell'addendum precedentemente predisposto, in quanto superato dal giudicato del Consiglio di Stato de quo;
- 6 **DI CONFERIRE MANDATO** all'U.O.C. Ingegneria Clinica per la stipula del contratto con decorrenza dal 03.06.2109 quindi in tempo utile per l'avvio dell'esecuzione del contratto tenuta presente la prossima scadenza dei servizi di pari oggetto in essere;
- 7 **DI PRENDERE ATTO** che il lotto n.3 di gara, relativo ad un affidamento quinquennale e basato sulla consistenza del parco tecnologico al 2015, è stato aggiudicato per un importo pari a €. 13.226.096,34 oltre IVA 22%;
- 8 **DI CONFERMARE** il quadro tecnico economico relativamente al lotto n.3 di gara, a seguito di aggiudicazione, per un importo complessivo di € 19.685.750,04;
- 9 **DI IMPUTARE** sui bilanci 2019-2024, alla voce di conto 07.03.03.01.01.03 una spesa presunta, come derivante dal citato Q.T.E., comprensiva di iva pari a:

Anno 2019 giu. – dic.	€. 2.296.670,84
Anno 2020 gen. – dic.	€. 3.937.150,01
Anno 2021 gen. – dic.	€. 3.937.150,01
Anno 2022 gen. – dic.	€. 3.937.150,01
Anno 2023 gen. – dic.	€. 3.937.150,01
Anno 2024 gen. – mag.	€. 1.640.479,17


e che tale valore economico sarà aggiornato, giusta previsione del capitolato di gara, con apposito provvedimento del direttore della U.O.C. Ing. Clinica - HTA successivo all'avvio del contratto sulla base degli elenchi allegati alla stipula, e con successivi provvedimenti in base alle revisioni periodiche della consistenza tecnologica e del relativo canone per sopraggiunti acquisti e/o dismissioni di apparecchiature nel corso dell'esecuzione del contratto;

- 10 **DI CONFERMARE** quale D.E.C. (Direttore Esecuzione del Contratto) l'ing. Dario Rinaldi collaboratore tecnico professionale in servizio presso l'U.O.C. di Ingegneria Clinica;
- 11 **DI CONFERMARE** quale R.U.P. il Direttore della stessa U.O.C. individuato nell'ing. Vincenzo Lo Mele;



12 **DI CONFERIRE** al presente atto immediata esecutività e di dare mandato agli UOC Affari Generali e Legali per la pubblicazione sull'albo pretorio on line.

U.O.C.
IL DIRETTORE
Dr. Ing. Vincenzo Lomele



**CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA
MANUTENZIONE PER CINQUE ANNI DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICALI
PER LE ESIGENZE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
CIG 7920276285**

**Durata Appalto anni 5.
Deliberazione n. 382 del 22.3.2019 di recepimento aggiudicazione Lotto n. 3**

TRA

ASL03 Pescara (di seguito per brevità anche e solo "ASL"), con sede in Pescara alla Via Renato Paolini n. 45/47 Codice Fiscale e P.Iva 01397530682. nella persona del Direttore Generale Dr. Armando Mancini, nato **OMISSIS** **OMISSIS** quale rappresentante legale *pro-tempore*

E

Siemens Healthcare S.r.l., sede legale in Milano (MI), Via Vipiteno n.4, capitale sociale € 50.000.000,00 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi, al n. 04785851009, P. IVA 12268050155, domiciliata ai fini del presente atto in Milano (MI), Via Vipiteno n.4 in persona del Dr. Luca Tognoli, Procuratore Speciale, **OMISSIS** **OMISSIS**, giusti poteri allo stesso conferiti con Procura Speciale del 30 maggio 2019, n. rep. 22449 Dott.ssa Claudia Gangitano, notaio in Milano, nella sua qualità di impresa Mandataria Capogruppo del Raggruppamento Temporaneo, comprendente oltre alla stessa, le mandanti:

- **H.C. Hospital Consulting S.p.A.**, sede legale in Bagno a Ripoli (FI), via di Scolivigne n. 60/1 - Località Grassina, capitale sociale € 1.764.000,18-i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Firenze al n. 03010380487, P. IVA 03010380487,
- **Marifarma FM S.r.l.**, con sede legale in Pescara (PE), via Balilla n. 13/4, capitale sociale € 100.000,00-i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Pescara al n. 01547940682, P. IVA 01547940682,

domiciliati entrambi ai fini del presente atto presso la sede della Società Capogruppo-Mandataria, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato in data 25/07/2018 al n. 40047 di repertorio Dott. Giovanni Pierdomenico, Notaio residente in Pescara, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Teramo e Pescara e dal Dott. Gabriele Carresi, Notaio in Borgo San Lorenzo, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia, e Prato al n. 301763 di suo repertorio e perfezionato in data 10/09/2018 al n 19296/5891 di Rep Dott.ssa Claudia Gangitano, Notaio in Milano (Registrato presso L'agenzia delle Entrate Ufficio di Milano 2 il giorno 11 settembre 2018 al n. 44420 Serie 1T) (di seguito nominato, per brevità, anche e solo "Fornitore" e/o "Appaltatore");

PREMESSO

a) che la ASL2 Lanciano-Vasto-Chieti, con deliberazione del Direttore Generale n. 55 del 14 gennaio 2016, ha indetto una gara d'appalto di rilevanza comunitaria con procedura aperta in quattro distinti lotti (Lotto 1° ASL1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila, Lotto 2° ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti, Lotto 3° ASL 3

Pescara, Lotto 4° ASL 4 Teramo) per la fornitura del servizio di gestione della manutenzione per cinque anni delle apparecchiature biomedicali.

b) che con deliberazione del Direttore Generale n. n. 382 del 22.3.2019 la ASL3 di Pescara nella sua qualità di soggetto facente parte dell'unione di acquisto, ha approvato tutte le operazioni e gli atti della procedura di gara e, per l'effetto deliberato la stipula del contratto relativa al lotto n. 3.

c) che per effetto del provvedimento di aggiudicazione sopra indicato il Fornitore ha l'obbligo di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto d'appalto alle condizioni, con le modalità e nei termini stabiliti nel presente atto, nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale e, più in generale, nella documentazione di gara che sottoscritta dalla parte pur conservata agli atti istruttori, ne forma parte integrante e sostanziale.

d) che il Fornitore dichiara di aver piena conoscenza di quanto risulta dal presente contratto e dagli atti ivi richiamati e/o allegati, ivi compresi il bando di gara, il disciplinare di gara ed il capitolato speciale e, più in generale, la documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi necessari per una idonea valutazione tecnica ed economica per la corretta formulazione dell'offerta;

e) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipulazione del presente Contratto d'Appalto depositata agli atti che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante, ivi inclusa cauzione definitiva determinata ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, costituita come dalla polizza fidejussoria distinta al n. 0947000000038712, emessa in data 31 maggio 2019 dalla Banca Nazionale del Lavoro SpA – Apac Trade Finance e Garanzie – SMO, via Deruta 12, Milano, per un importo pari ad € 661.417,32 (euro seicentosessantunomilaquattrocentodiciassette/32), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

f) che le parti precisano, riconoscono e accettano che:

- la fornitura di cui al presente contratto fa riferimento al lotto N. 03 descritto nel Capitolato tecnico e nell'offerta di gara.

- la ASL di Pescara stipula il presente contratto in nome e per conto proprio, per la fornitura oggetto della gara di appalto espletata dalla ASL 2 Capofila;

- tutti i pagamenti dovuti al Fornitore verranno eseguiti solo ed esclusivamente dalla ASL di Pescara, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni relative alle forniture previa verifica del Direttore per l'esecuzione del contratto nominato dalla stessa ASL.

g) il Fornitore, con la seconda sottoscrizione apposta in calce al presente contratto, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare espressamente e specificamente tutte le condizioni e patti contenuti nel presente contratto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole approvandole senza riserva alcuna.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe legalmente rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI.

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse stesse e nel prosieguo del presente atto, ivi inclusi il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e la restante documentazione di gara, alla quale si rimanda, formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto;

2. Formano, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, l'offerta tecnica e l'offerta economica presentate in gara dal Fornitore e conservate agli atti d'ufficio della ASL.

3. Il Fornitore dichiara di avere piena ed esatta conoscenza di tutti gli atti e documenti sopra indicati.

Art. 2. DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA. DEFINIZIONI.

1. Il presente Contratto è regolato:

- a) da quanto previsto nel Contratto stesso e dai documenti, atti e normative nello stesso richiamati e/o allegati;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, dalle disposizioni di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dalla restante normativa, anche di carattere regionale, in materia di contratti pubblici, nonché dalle norme del codice civile;
- c) dalle altre disposizioni, anche regolamentari, in vigore per la Pubblica Amministrazione, di cui il fornitore dichiara di avere esatta conoscenza.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel capitolato tecnico del lotto di riferimento in gara e quanto dichiarato nell'offerta tecnica dell'Appaltatore, prevarrà quanto contenuto nel capitolato tecnico, fatta salva, comunque, l'ipotesi in cui l'offerta tecnica contenga, a giudizio dell'Azienda, previsioni, termini e/o condizioni di esecuzione della fornitura e dei servizi connessi migliorative rispetto a quelle contenute nel capitolato.

3. Nell'ipotesi in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità e/o disposizioni comunque obbligatorie non suscettibili di inserzione automatica e di diritto nel presente contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto stesso, la ASL ed il Fornitore potranno apportare le necessarie modifiche ed integrazioni al contenuto del presente atto, sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

4. Le parti precisano e si danno reciprocamente atto che tutte le prestazioni principali e connesse vengono descritte nel presente atto in via riassuntiva, dichiarando espressamente di fare pieno ed integrale rinvio al contenuto del capitolato, all'offerta tecnica del Fornitore ed agli altri documenti allegati e/o richiamati nel presente contratto per tutto quanto ivi non espressamente previsto e già prescritto dal Codice Civile.

Art. 3. OGGETTO, VALORE E DURATA DEL CONTRATTO.

1. Il presente contratto contiene le modalità e termini contrattuali relativa alla fornitura di cui al lotto n. 03.

2. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore si obbliga espressamente ed irrevocabilmente, nei confronti della ASL, nonché, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1411 cod. civ., ad eseguire le seguenti forniture con le caratteristiche tecniche soddisfacenti il capitolato tecnico e rispondenti all'offerta di gara per il servizio di gestione della manutenzione per cinque anni delle apparecchiature biomedicali per le esigenze della Asl.

3. La fornitura e le prestazioni connesse sopra indicate dovranno essere prestate con le modalità, nei termini ed alle condizioni tutte stabilite nel Bando di gara, nel disciplinare di gara, nel capitolato speciale, laddove migliorative, nell'offerta tecnica formulata dal Fornitore nel corso della gara.

4. La ASL nel corso dell'esecuzione del contratto, potrà disporre e richiedere al Fornitore, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18-11-1923 n. 2440 ed in conformità a quanto previsto dagli artt. 310 e 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, variazioni della fornitura, in aumento o in diminuzione, fino al 20% delle quantità previste negli atti di gara, con le modalità e per gli effetti previsti dalle predette disposizioni.

In tal caso il Fornitore sarà obbligato ad eseguire le prestazioni senza variazione dei prezzi praticati in sede di gara nel rispetto dei patti e condizioni del presente contratto, senza diritto ad alcuna indennità.

Laddove si rappresenti la necessità di apportare tali variazioni, la ASL, assumerà per proprio conto le necessarie ed eventuali determinazioni nei confronti del Fornitore.

5. L'avvio delle prestazioni contrattuali oggetto del presente atto e la relativa presa in carico dei dispositivi, dovrà avvenire dalla data di sottoscrizione di apposito Verbale di servizio non oltre 30 giorni dalla stipula.

6. Il valore del contratto è, per il quinquennio, pari all'offerta economica di gara di
€ 13.226.096,339 oltre IVA, da corrispondere con canoni periodici non inferiori al trimestre, con variazioni economiche come indicato negli atti di gara in relazione alle variazioni del patrimonio tecnologico gestito.

7. Alla conclusione della verifica del censimento, prevista entro i primi due mesi dall'inizio del servizio, l'importo di appalto sarà aggiornato in base alle tipologie di apparecchiature e quantità effettivamente riscontrate presenti ed in uso presso le ASL, applicando i prezzi unitari offerti dalla Ditta Aggiudicataria.

8. Semestralmente, per tutta la durata di vigenza contrattuale, verrà svolto l'adeguamento periodico del canone, calcolando tutte le variazioni di consistenza del parco apparecchiature.

9. Per il primo anno di applicazione contrattuale, i prezzi rimarranno fissi e invariati. A partire dal secondo anno, la Ditta aggiudicataria potrà richiedere la revisione dei prezzi, che sarà effettuata a norma dell'art. 115 del D.Lgs. 163/06. La revisione sarà operata annualmente mediante l'applicazione dell'indice inflattivo ISTAT dei prezzi al consumo (FOI) in conformità alle disposizioni legislative in materia.

Art. 4. SERVIZIO DI MANUTENZIONE SULLE APPERECCHIATURE E ALTRI SERVIZI CONNESSI

- A. APPARECCHIATURE.** Le apparecchiature dovranno essere prese in carico e mantenute sempre funzionanti, nei limiti prescritti dal capitolato tecnico, per tutta la durata del contratto.
- B. SERVIZI.** Tutti i servizi devono essere attivati e resi disponibili a far data dall'attivazione.
- C. MATERIALI DI CONSUMO.** Tutti i materiali di consumo devono essere resi disponibili a far data dall'attivazione del servizio ad eccezione di quelli esclusi come da capitolato tecnico.
- D. ALLESTIMENTO DEI LOCALI ED ATTREZZATURE.** Tutti gli arredi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio sono a carico della ditta come da capitolato tecnico.
- E. L'offerta tecnica della ditta,** in termini di migliorie, completa ed integra il Capitolato tecnico e vincola l'offerente all'effettivo adempimento.

Art. 5. OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE.

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi integralmente remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione della fornitura e dei servizi oggetto del contratto stesso, nonché ad ogni attività connessa e/o accessoria che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni assunte, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti ivi richiamati e/o allegati.

3. Le prestazioni contrattuali richieste dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente contratto, nel capitolato, nell'offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara. In ogni caso, il Fornitore si

obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente contratto, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della ASL, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il Fornitore, inoltre, si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura di cui al presente contratto secondo quanto specificato nel contratto stesso, nel capitolato tecnico, nell'offerta tecnica del Fornitore e, più in generale, nella documentazione di gara;
- b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza delle persone, dei dati e riservatezza;
- c) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che in sede di esecuzione del contratto saranno eventualmente comunicate dalla ASL, per quanto di rispettiva competenza;
- d) manlevare e tenere indenne la ASL da qualsivoglia conseguenza derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

6. Le attività necessarie per l'esecuzione della fornitura e la prestazione dei servizi connessi di cui al presente contratto, da svolgersi presso i PP.OO. interessati e le UU.OO. utilizzatrici della ASL, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei predetti presidi ed unità; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'esecuzione del contratto e dei referenti/responsabili delle varie UU.OO. interessate dalla fornitura.

7. Il Fornitore è obbligato e si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle prestazioni contrattuali.

8. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni e direttive relative alla corretta esecuzione del contratto che dovessero essere eventualmente impartite dalla ASL e si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione alla predetta Amministrazione, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al contratto ed agli ordinativi di fornitura.

Per tutti gli altri oneri a carico del Fornitore si rimanda a quanto espressamente previsto dal capitolato tecnico del lotto.

Art. 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla stipula del presente Contratto relativo all'affidamento di forniture e servizi discendenti dall'appalto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all' art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n.163/2006.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i predetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro sopra indicati

vincolano il Fornitore anche nell'ipotesi in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Art. 7. SUPERVISIONE E CONTROLLO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO. VERIFICHE DI CONFORMITÀ, PENALI E RISOLUZIONE CONTRATTUALE.

1. Le attività di supervisione e controllo in merito al corretto adempimento del presente contratto e dell'ordinativo di fornitura emesso in esecuzione dello stesso sono svolte dalla ASL, quale amministrazione responsabile della gestione della fornitura di cui al presente atto, in persona del Direttore dell'esecuzione o di suo delegato, già nominato nella delibera di recepimento n. 382 del 22.3.2019.

2. La ASL provvede, nel corso dell'esecuzione contrattuale, in conformità a quanto previsto dagli articoli 312 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, ad accertare la regolare esecuzione degli ordinativi di fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio del relativo nulla-osta, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Qualora gli esiti dei controlli rilevino la non conformità della o nella fornitura, tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.

3. In caso di mancato riscontro di regolare esecuzione, anche se solo per una quota parte della fornitura/consegne previste nel presente contratto, la ASL, laddove in relazione alla singola consegna abbia accertato un grave inadempimento contrattuale e/o che le prestazioni/materiali siano state dichiarate non conformi, potrà risolvere il presente contratto, salvo l'adozione di misure di contenimento e l'applicazione delle penali previste nel capitolato tecnico e disciplinate in ordine alla gravità dell'inadempienza e del corrispettivo economico a carico della Ditta.

Art. 8. GARANZIE DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ.

1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, il Fornitore ha stipulato e consegnato alla ASL, a titolo di deposito cauzionale definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la polizza fideiussoria di gara, che prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della ASL.

2. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e sarà progressivamente svincolata nei termini, con le modalità ed alle condizioni previste dal richiamato art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

3. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito.

4. Il Fornitore riconosce che, in conseguenza dell'affidamento allo stesso della fornitura e dei servizi connessi di cui al presente contratto, sono di sua esclusiva competenza e spettanza l'adozione, nell'esecuzione di quanto previsto dall'appalto, di tutte le iniziative idonee ad evitare qualsiasi danno a cose o persone.

5. Con la stipula del contratto il Fornitore, pertanto, assume esclusivamente ed in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno od infortunio causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto della ASL e di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi estranei al rapporto contrattuale.

6. In particolare con la stipula del presente contratto il Fornitore si impegna ed obbliga espressamente nei confronti della ASL a tenerla indenne e manlevarla da ogni responsabilità e/o conseguenza derivante dai fatti e dagli eventi dianzi descritti. Il medesimo Fornitore, inoltre,

provvederà a sua cura e spese alla sottoscrizione dell'assicurazione obbligatoria per legge di tutto il personale da esso dipendente.

Art. 9. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.

È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto di fornitura stipulato con la ASL, a pena di nullità della cessione stessa. In caso di violazione del divieto di cessione di cui al presente articolo, la ASL, fermo restando il diritto di quest'ultima al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

Art. 10. CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO FATTURAZIONE.

1. Richiamate le prescrizioni previste dagli atti di gara in relazione ai pagamenti, la ASL ribadisce ed il Fornitore accetta che il pagamento dell'intero corrispettivo delle relative fatture verrà eseguito solo ed esclusivamente dalla ASL, previa acquisizione, da parte degli uffici competenti, della documentazione attestante la regolare esecuzione del contratto.

2. I corrispettivi indicati nel presente contratto si riferiscono a forniture e servizi connessi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della fornitura ad esso affidata dalla ASL, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

3. I corrispettivi contrattuali si intendono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'aggiudicatario di ogni relativo rischio e/o alea.

4. Il Fornitore non potrà, pertanto, vantare alcun diritto ad ulteriori somme e compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo determinato come sopra, salvo quanto previsto dall'art. 115 D.Lgs. n. 163/2006 in tema di revisione del prezzo.

5. Le fatture emesse dal Fornitore a fronte dell'esecuzione della fornitura affidata con il presente atto, nella periodicità definita art. 3 del presente contratto, dovrà contenere il riferimento all'appalto aggiudicato ed al relativo contratto, la data di collaudo ed il periodo di riferimento con indicazione del numero di rate restanti per il pagamento completo della fornitura e dovrà essere intestata e spedita alla ASL nelle modalità elettroniche previste dalla legge.

Tale fattura dovrà, inoltre, riportare il riferimento al numero di CIG (Codice Identificativo Gara)

7920276285

Il CIG dovrà, altresì, essere indicato dalla ASL nel relativo mandato di pagamento, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni.

6. La struttura ASL preposta all'emissione del mandato di pagamento, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, provvederà ad acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell'aggiudicatario in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla ASL le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nel presente Contratto; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

8. Resta ben inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la fornitura e/o la prestazione dei servizi connessi, salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, nel capitolato e/o dalla vigente normativa d'Appalto. Laddove il Fornitore si dovesse rendere inadempiente a tale obbligo, il presente contratto potrà essere risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione di volontà da comunicarsi con lettera raccomandata A/R da parte della Stazione Appaltante.

9. L'importo dovuto dalla ASL per tale fattura potrà essere ridotto per somma corrispondente all'importo delle eventuali penali applicate al Fornitore.

10. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della ASL a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la ASL di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura, anche in relazione alle consegne e prestazioni eseguite in forza di quanto pattuito con la stipulazione del presente contratto. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ASL. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

Art. 11. ONERI E SPESE CONTRATTUALI.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e le spese, anche fiscali, conseguenti alla stipulazione del presente Contratto tra lo stesso e la ASL, ivi comprese quelle di bollo e registrazione, con la sola esclusione dell'IVA di legge, senza diritto di rivalsa nei confronti della ASL, salvo diversa disposizione di legge.

Poiché le prestazioni di cui al presente contratto verranno effettuate dal Fornitore nell'esercizio di attività di impresa e che trattasi, pertanto, di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore sarà tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore, che provvederà a richiederne la registrazione con le predette modalità.

Art. 12. FORO COMPETENTE.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la ASL ed il Fornitore con riferimento alla stipulazione, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto e per ogni altra controversia relativa che dovesse insorgere, si elegge fin da ora quale Foro competente esclusivo quello di Pescara.

Art. 13. RISERVATEZZA.

1. Il Fornitore e la ASL sono obbligati, ciascuno per quanto di propria competenza, a non divulgare le informazioni di cui verranno reciprocamente a conoscenza nell'ambito dell'esecuzione del contratto.

2. Il Fornitore, in particolare, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto stesso e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale tra lo stesso, la ASL.

3. Il Fornitore è responsabile, inoltre, dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, del rispetto degli obblighi di riservatezza di cui sopra.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza la ASL ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire la predetta Stazione Appaltante di tutti i danni che a questa dovessero derivare dalla violazione degli obblighi anzidetti.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto stipulato con la ASL, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dello stesso a gare ed appalti ed, in ogni caso, in adempimento di specifici obblighi di legge.

6. Il predetto Appaltatore è obbligato, altresì, a rispettare la normativa di cui al D.Lgs. n. 101/2018 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679*).

Art. 14. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n.136, nel testo risultante dalle successive modifiche ed integrazioni, il Fornitore si obbliga a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in merito agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. Salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel capitolato speciale (art.15) e qui debitamente richiamate, si conviene che, in ogni caso, la ASL, in conformità alla previsione di cui all'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136 citata, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., per l'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza utilizzare il bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

3. In ogni caso, si conviene che la ASL, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A.R., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma.

4. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

5. Il presente Contratto è, altresì, sottoposto alla condizione risolutiva dell'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, e sono altresì condizionati, sempre in via risolutiva, all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. In tale ipotesi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000, il presente Contratto d'appalto si intenderà risolto e la ASL avrà il diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 15. CLAUSOLA FINALE

1. Il presente contratto, e gli altri atti e documenti nello stesso richiamati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena ed esatta conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte della ASL non comporta in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti, riservandosi la predetta Amministrazione di far valere tali diritti negli ordinari termini di prescrizione.

3. Eventuali imprecisioni dello schema di contratto rispetto agli atti di gara potranno essere rettificata in fase di stipula nei limiti della legge al fine di rendere perfettamente conforme il contratto alle volontà prescritte per i singoli lotti.

4. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza quanto pattuito con il presente atto non verrà sostituito o modificato da eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e/o dall'ordinativo di fornitura, continuando, con essi, a regolare il rapporto contrattuale tra le parti; in ipotesi di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su tutte quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà in deroga/modifica e/o integrativa delle parti manifestata per iscritto.

Pescara, li _____

Letto, firmato e sottoscritto.

**Per la ASL Pescara 03
Il Direttore Generale**

**Per il Fornitore
Il Procuratore**

Il sottoscritto Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati ed, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara espressamente di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole, patti e condizioni di seguito indicate: la premessa di cui al punto f); art. 3; art. 4; art. 5; art. 6; art. 7; art. 8; art. 9; art. 12; art. 13; art. 15.

Per il Fornitore, Il Procuratore

Il Direttore dell'U.O.C. di Ingegneria Clinica - HTA, Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele, proponente, con la sottoscrizione attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del presente provvedimento

Il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica
Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele

Il Direttore dell'U.O.C. proponente attesta che l'importo complessivo dell'intervento trova copertura sulla voce di conto 07.03.03.01.01.03

Il Direttore dell'U.O.C. Ingegneria Clinica
Dott. Ing. Vincenzo Lo Mele

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Paolo Zappalà)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Antonio Caponetti)

IL DIRETTORE GENERALE
dr. Armando Mancini



Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'Ausl di Pescara
in data **7 GIU. 2019** ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni
consecutivi

-
- Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione
all'albo on line dell'Ausl di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

UOC INGEGNERIA CLINICA

per conoscenza a:

alla Giunta Regionale in data _____ con nota prot. _____

alla Conferenza dei Sindaci in data _____ con nota prot. _____

al Collegio Sindacale in data _____ con nota prot. _____

U.O.C. Affari Generali e Legali

U.O.C. Affari Generali e Legali

Il Responsabile Affari Generali

(dot. Fabrizio Veri)

